

Serie Ordinaria n. 32 - Lunedì 05 agosto 2024

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 29 luglio 2024 - n. 11651

Approvazione del bando di sostegno alle imprese di intrattenimento da ballo 2024

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E COMMERCIO

Vista la l.r. 19 aprile 2022, n. 7 «Interventi per la valorizzazione delle imprese di intrattenimento da ballo e istituzione del riconoscimento 'Locale da ballo storico'», ed in particolare l'art. 4, che prevede che Regione Lombardia promuova interventi a favore delle imprese di intrattenimento da ballo, diretti, tra l'altro, a:

- rafforzare le condizioni di sicurezza nei locali, anche attraverso la predisposizione di impianti di illuminazione e di videosorveglianza sia all'esterno dei locali sia nei parcheggi, nonché a sostenere l'organizzazione di servizi di navetta e convenzioni per l'utilizzo del servizio taxi, al fine di favorire gli spostamenti degli avventori dai locali in condizioni di sicurezza;
- sostenere interventi e ristrutturazione degli arredi, degli impianti e dei dispositivi tecnologici presenti nei locali, finalizzati a garantire livelli maggiori di sicurezza, a conseguire l'efficientamento energetico e a ridurre l'inquinamento acustico;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile, approvato con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023, che prevede tra i propri obiettivi strategici il sostegno delle imprese del commercio e dell'artigianato, anche tramite la valorizzazione del ruolo delle attività storiche e di tradizione;

Richiamata altresì la d.g.r. n. XII/2723 dell'8 luglio 2024, che approva i criteri per l'emanazione del «Bando di sostegno alle imprese di intrattenimento da ballo 2024», con una dotazione complessiva di € 600.000,00;

Dato atto che la richiamata d.g.r. n. XII/2723 dell'8 luglio 2024 demanda al competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione e commercio della Direzione Generale Sviluppo economico l'emanazione del bando e l'adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del suddetto provvedimento;

Ritenuto pertanto, in attuazione della richiamata d.g.r. n. XII/2723 dell'8 luglio 2024, di approvare il «Bando di sostegno alle imprese di intrattenimento da ballo 2024», come definito all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con uno stanziamento complessivo di € 600.000,00;

Dato atto che lo stanziamento di € 600.000,00 trova copertura finanziaria sull'esercizio finanziario 2024, a valere sui seguenti capitoli, che presentano la necessaria disponibilità di competenza e di cassa:

- € 300.000,00 sul capitolo 14.01.104.15431, di parte corrente;
- € 300.000,00 sul capitolo 14.01.203.15432, in conto capitale;

Dato atto altresì che, come stabilito dalla d.g.r. n. XII/2723 dell'8 luglio 2024:

- gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Dato atto inoltre che:

- gli aiuti «de minimis» di cui al presente provvedimento possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili;
- le imprese richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 2831/2023;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, l'agevolazione sarà concessa nei limiti del massimale «de minimis» ancora disponibile ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del decreto n. 115/2017 relativo al Registro nazionale aiuti;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che il competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione comunitaria e commercio della Direzione Generale Sviluppo economico provvederà:

- al corretto utilizzo del Registro nazionale aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 8 e ss.;
- alla verifica nel Registro nazionale aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti rispettino i massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento (UE) 1407/2013;
- all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Dato atto che, per la misura in oggetto, è stato staccato il codice CAR 30230;

Vista la comunicazione, con esito positivo, del 10 luglio 2024 della direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. di approvare il «Bando di sostegno alle imprese di intrattenimento da ballo 2024», come definito all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con una dotazione complessiva di € 600.000,00, di cui € 300.000,00 di parte corrente e € 300.000,00 in conto capitale;

2. di dare atto che la misura trova copertura finanziaria sull'esercizio finanziario 2024, a valere sui seguenti capitoli, che presentano la necessaria disponibilità di competenza e di cassa:

- € 300.000,00 sul capitolo 14.01.104.15431, di parte corrente;
- € 300.000,00 sul capitolo 14.01.203.15432, in conto capitale;

3. di dare atto che gli aiuti di cui al presente provvedimento siano concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

4. di demandare al competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione comunitaria e commercio della Direzione Generale Sviluppo economico:

- l'emanazione del bando e l'adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del presente provvedimento;
- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 8 e ss.;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it

Il dirigente
Roberto Lambicchi

Allegato 1

BANDO DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI INTRATTENIMENTO DA BALLO 2024

Indice**A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE**

- A.1 Finalità e obiettivi
- A.2 Soggetti beneficiari
- A.3 Dotazione finanziaria

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

- B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione
 - B.1.a Entità del contributo*
 - B.1.b Regime di aiuto*
- B.2 Progetti finanziabili
- B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

- C.1 Presentazione delle domande
- C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
- C.3 Istruttoria
 - C.3.a Modalità e tempi del processo*
 - C.3.b Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria*
- C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

D. DISPOSIZIONI FINALI

- D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
- D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
- D.3 Ispezioni e controlli
- D.4 Monitoraggio dei risultati
- D.5 Responsabile del procedimento
- D.6 Trattamento dati personali
- D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti
- D.8 Diritto di accesso agli atti
- D.9 Riepilogo date e termini temporali

ALLEGATI

ALLEGATO A – Dichiarazione de minimis

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

Disclaimer generale/Punto di Attenzione

ALLEGATO B – Dichiarazione ritenuta 4% e detraibilità I.V.A.

ALLEGATO C – Informativa sul trattamento dei dati personali

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

11. Modifiche.

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

In continuità con l'edizione 2023 del "Bando di sostegno alle imprese di intrattenimento da ballo", Regione Lombardia intende promuovere interventi a favore delle imprese di intrattenimento da ballo diretti a sostenere il rinnovo e la ristrutturazione degli arredi, degli impianti e dei dispositivi tecnologici presenti nei locali, rafforzare le condizioni di sicurezza, conseguire l'efficientamento energetico e ridurre l'inquinamento acustico.

A.2 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda per il presente bando **le imprese di intrattenimento da ballo come definite dall'art. 2 della l.r. 19 aprile 2022 n. 7¹**.

Tali soggetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere iscritti al **Registro delle Imprese** e risultare **attivi**;
- 2) esercitare **attività di intrattenimento danzante**, anche con musica dal vivo, come attestato dall'attribuzione, risultante presso il Registro delle Imprese o l'Agenzia delle Entrate, del codice **ATECO 93.29.10**, come attività prevalente o secondaria dell'impresa oppure come attività primaria o secondaria dell'unità locale sita in Lombardia;
- 3) disporre, nel territorio della Lombardia, di almeno un **locale da ballo** con una capienza minima di **200 persone** presso la propria sede legale oppure in corrispondenza dell'unità locale in possesso del codice ATECO di cui al punto precedente, risultante presso il Registro delle Imprese;
- 4) disporre, per tale locale da ballo, della **licenza di agibilità per pubblico spettacolo** prevista agli artt. 68, comma 1, e 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- 5) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- 6) non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013 "De minimis";
- 7) non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.

I requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti **alla data di presentazione della domanda e fino all'erogazione dell'agevolazione**.

¹ La norma definisce l'impresa di intrattenimento da ballo come l'impresa che esercita attività di intrattenimenti danzanti, anche con musica dal vivo, in locali con una capienza minima di 200 persone e in possesso dei titoli legittimanti per intrattenimenti danzanti di cui agli articoli 68, primo comma, e 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Sono **escluse** dall'agevolazione le domande relative a locali che impieghino, come figure professionali, Spogliarellisti o Figuranti di Sala.

Le imprese che al momento della domanda, detengono, a qualsiasi titolo, presso il locale da ballo oggetto della domanda, **apparecchi per il gioco d'azzardo lecito**, per accedere al contributo devono impegnarsi formalmente a rimuovere, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario, tali apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e non possono procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo sul presente bando e per i successivi due anni dall'erogazione del contributo.

All'atto dell'erogazione dell'agevolazione, sarà inoltre verificato che i soggetti beneficiari siano in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**.

Il contributo sarà inoltre soggetto a decadenza qualora risulti che l'impresa beneficiaria, dalla data della domanda ed entro 2 anni dalla data di erogazione dell'agevolazione:

- sia destinataria di provvedimenti della Questura, della Prefettura o dell'Autorità Giudiziaria relativi a fatti in tema di sicurezza, spaccio di stupefacenti, atti di violenza, prostituzione, infiltrazione della criminalità organizzata, da cui emergano comportamenti criminosi o colpa grave da parte del gestore del locale;
- divulghi musica, filmati e altro materiale che inneggi alla mafia, inciti alla malavita, alla violenza e all'illegalità.

A.3 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari **€ 600.000,00** di cui:

- **€ 300.000,00** per spese di parte corrente;
- **€ 300.000,00** per spese in conto capitale.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

B.1.a Entità del contributo

L'agevolazione è costituita da un contributo **a fondo perduto** fino a un massimo di **€ 25.000,00** per domanda, calcolato come somma del **50% delle spese ammissibili per ciascuna categoria di spese (capitale e corrente)**.

A seconda della natura delle spese ammissibili (di parte corrente o in conto capitale), l'agevolazione viene concessa a valere sulla corrispondente dotazione, **di parte**

corrente o in conto capitale, di cui al paragrafo A.3 "Dotazione finanziaria" e fino ad esaurimento della stessa.

Una domanda contenente sia spese di parte corrente che spese in conto capitale può essere finanziata parzialmente per una sola tipologia di spesa, qualora la dotazione relativa all'altra tipologia di spesa risulti già esaurita.

B.1.b Regime di aiuto

Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi sulla base del **Regolamento (UE) n. 2831/2023** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli **aiuti "de minimis"**, ai sensi del quale una impresa unica, come definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento stesso, può ottenere aiuti "de minimis" a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 300.000,00;

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.

Se l'impresa unica richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti.

Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

Nel rispetto dei principi generali del Reg. 2831/2023:

- i contributi non sono rivolti a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 2831/2023;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attesti di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

Ai sensi dell'art. 1 lett. d) del Reg. 2831/23, le azioni e le spese relative alla misura di cui alla presente deliberazione non sono riferite ad esportazioni né all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non sono agevolate iniziative che riguardino direttamente o indirettamente la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

Gli aiuti "de minimis" di cui al presente bando possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili, nei limiti di cui all'art. 5 del citato Regolamento 2831/2023.

B.2 Progetti finanziabili

Saranno ammissibili domande di richiesta di contributo per progetti destinati a un locale da ballo che non sia stato già oggetto di intervento e per il quale non sia stato concesso il contributo a valere sull'edizione del 2023 del "Bando di sostegno alle imprese di intrattenimento da ballo" presentate da **imprese di intrattenimento da ballo** come definite dall'art. 2 della l.r. 19 aprile 2022 n. 7, che perseguano una o più delle seguenti finalità:

1. **il rafforzamento delle condizioni di sicurezza nei locali**, anche attraverso la predisposizione e riqualificazione di impianti di illuminazione e di videosorveglianza sia all'esterno dei locali sia nei parcheggi, nonché l'organizzazione di servizi di navetta e la stipula di convenzioni per l'utilizzo del servizio taxi, al fine di favorire gli spostamenti degli avventori dai locali in condizioni di sicurezza;
2. **il rinnovo e la ristrutturazione** degli arredi, degli impianti e dei dispositivi tecnologici presenti nei locali, finalizzati a garantire **livelli maggiori di sicurezza**, a conseguire l'**efficientamento energetico** e a **ridurre l'inquinamento acustico**.

Gli interventi devono essere realizzati nel territorio della **Lombardia** presso la sede legale dell'impresa oppure l'**unità locale**, risultante presso il Registro delle Imprese, adibita a **locale da ballo**, con una capienza minima di **200 persone**, che disponga della **licenza di agibilità per pubblico spettacolo** prevista agli artt. 68, co. 1, e 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Per le finalità descritte al **punto 1) di cui al precedente paragrafo B.2** sono ammissibili sia spese di **parte corrente** che spese in **conto capitale**.

Per le finalità descritte al **punto 2) di cui al precedente paragrafo B.2** sono ammissibili **solo** spese in **conto capitale**.

All'atto della presentazione della domanda, gli interventi dovranno essere **già stati realizzati** e le relative **spese già sostenute e pagate**.

Le domande pertanto dovranno essere corredate della documentazione contabile (giustificativi di spesa e di pagamento) comprovante il sostenimento della spesa relativa agli interventi proposti, come specificato al paragrafo C.1 "Presentazione delle domande".

Saranno ammessi progetti con importo complessivo di spese ammissibili **non inferiore a € 30.000,00**.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, purché connesse al perseguimento delle finalità sovraesposte:

1. per le **spese di natura corrente**:

- spese per la manutenzione e la gestione di **dispositivi di illuminazione** notturna esterna;
- spese per la manutenzione e la gestione di **sistemi di videosorveglianza, dispositivi antincendio** e altre attrezzature per la **sicurezza** sia all'interno del locale che nelle aree esterne e di parcheggio, nonché spese per l'espletamento di pratiche in materia di **antincendio e sicurezza**;
- spese finalizzate all'utilizzo di **servizi taxi** per gli avventori del locale;
- spese per l'organizzazione di **servizi di navetta** a disposizione dei clienti, tramite mezzi propri o convenzionati;
- spese di **promozione di attività formative**, anche in collaborazione col sistema scolastico, per diffondere la cultura del divertimento sano insieme a quella dell'educazione e comunicazione musicale, nonché per promuovere la prevenzione sull'uso di stupefacenti e l'abuso di alcol;
- spese per **corsi di formazione e aggiornamento** in materia di sicurezza per tutto il personale;
- costi per il **personale** addetto alla sicurezza del locale e per il personale addetto alla guida di servizi di navetta a disposizione dei clienti (massimo **50% delle altre spese correnti** sopra elencate);

2. per le **spese in conto capitale**:

- spese per l'acquisto e l'installazione e la manutenzione straordinaria di **sistemi di videosorveglianza, dispositivi antincendio** e altre attrezzature per la **sicurezza** sia all'interno del locale che nelle aree esterne e di parcheggio;
- spese per l'acquisto e l'installazione e la manutenzione straordinaria di **dispositivi di illuminazione** notturna esterna;
- spese per la realizzazione di **collegamenti telefonici, telematici e informatici** strettamente finalizzati al collegamento degli impianti di sicurezza con centrali di vigilanza pubblica o privata;
- spese per l'acquisto e l'installazione e la manutenzione straordinaria di attrezzature ed impianti per il **risparmio energetico** ed il **monitoraggio dei consumi energetici**, anche in sostituzione di quelli esistenti;
- spese per l'acquisto e l'installazione di **sistemi di isolamento acustico**;

- spese per l'acquisto o il rinnovo di **arredi** conformi alla normativa antincendio o finalizzati a conseguire l'efficientamento energetico e ridurre l'inquinamento acustico;
- spese per l'**abbattimento delle barriere architettoniche**;
- spese per la realizzazione di **opere e lavori edili** finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui sopra;
- spese tecniche di **consulenza** correlate alla realizzazione degli interventi di cui sopra (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.).

Sono ammissibili solo impianti o sistemi nuovi di fabbrica installati secondo le normative vigenti in materia, corredati dalla dichiarazione di conformità degli impianti ove applicabile.

Non sono ammissibili interventi di edilizia non strettamente correlati e funzionali alla realizzazione degli interventi di cui sopra.

Le spese dovranno essere state **fatturate e integralmente pagate al momento dell'invio della domanda**. La relativa documentazione contabile dovrà essere inviata in allegato alla domanda stessa, secondo quanto indicato al paragrafo C.1 "Presentazione delle domande", ai fini della valutazione della sua ammissibilità e della concessione dell'agevolazione in oggetto.

Tutte le spese si intendono al **netto dell'IVA**, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero, eventualità che dovrà essere dichiarata nell'apposito modulo di cui all'Allegato C.

In continuità con la precedente edizione del bando, sono ammissibili le spese sostenute e quietanzate dal beneficiario **a partire dalla data del 1° gennaio 2024 ed entro la data di presentazione della domanda**. Al fine di determinare l'ammissibilità temporale di una spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura e del relativo pagamento.

Sono escluse le seguenti categorie di spese:

- spese effettuate in contanti o altri pagamenti non tracciabili o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra soggetto beneficiario e fornitore;
- la fornitura di beni da parte di imprese controllate o collegate all'impresa beneficiaria, aventi amministratori e legali rappresentanti in comune o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- spese di viaggio, vitto e alloggio;
- spese generali;
- spese non ad uso esclusivo dell'attività dell'impresa e/o non strettamente riconducibili all'attività di impresa;
- spese per l'acquisto di beni usati;
- imposte e tasse, fatto salvo quanto sopra riportato in materia di detraibilità IVA.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate:

- a partire **dal 10 settembre 2024, ore 10.00 e fino al 7 novembre 2024, ore 10.00**;
- esclusivamente tramite la piattaforma informativa "**Bandi e Servizi**" di Regione Lombardia, al seguente link: www.bandiregione.lombardia.it, compilando le informazioni richieste.

Ciascuna domanda dovrà essere relativa ad un solo locale da ballo per il quale non sia stato ottenuto un contributo nell'edizione 2023 del "Bando di sostegno alle imprese di intrattenimento da ballo", e per ciascun locale da ballo potrà essere presentata una sola domanda e ciascuna domanda può essere relativa ad **un solo locale da ballo**.

Le imprese che gestiscano più locali da ballo in possesso dei requisiti di cui al paragrafo A.2 "Soggetti beneficiari" possono presentare **più domande**, ciascuna relativa ad un solo locale da ballo.

Qualora le imprese richiedenti presentino domanda per più locali da ballo, **sarà inizialmente finanziata la prima domanda presentata in ordine cronologico**.

Laddove dovessero risultare risorse residue non assegnate, si provvederà a finanziare le ulteriori domande presentate.

Per poter accedere alla piattaforma informativa "Bandi e Servizi" occorre preventivamente registrarsi con una delle seguenti modalità²:

- Sistema Pubblico Identità Digitale (**SPID**);
- Carta Nazionale dei Servizi (**CNS**) con PIN;
- Carta di Identità Elettronica (**CIE**).

Una volta registrati, è necessario provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di **profilazione del soggetto richiedente**, che consiste nel:

- compilarne le informazioni anagrafiche del soggetto giuridico richiedente;
- allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'atto costitutivo che riporti le cariche associative.

Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere **fino a 16 ore lavorative**.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno di "Bandi e Servizi" è ad esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

² Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso consultare la seguente pagina del portale regionale: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Diritti-e-tutele/bandi-e-servizi/bandi-e-servizi>.

Le domande devono includere la seguente documentazione:

- **domanda di partecipazione** (generata automaticamente dal sistema informativo) sottoscritta, **con firma elettronica**, dal legale rappresentante del soggetto proponente, comprensiva della **descrizione sintetica degli interventi realizzati** e del **riepilogo delle spese sostenute** da compilare direttamente a sistema;
- **dichiarazione de minimis**, secondo il facsimile Allegato A;
- **dichiarazione assoggettabilità ritenuta 4% IRES e detraibilità IVA**, secondo il facsimile Allegato B, da compilare tenendo conto della natura delle spese sostenute³;
- copia della **licenza di pubblico spettacolo** rilasciata dal competente Comune, ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S., in corso di validità, riferita al **locale da ballo oggetto degli interventi** con una capienza minima di 200 persone, così come autorizzato dalla Commissione di vigilanza competente. Laddove tale licenza non dovesse riportare la capienza massima consentita al locale, in aggiunta alla licenza dovrà essere allegata altra documentazione che la riporti (es: licenza di agibilità rilasciata ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S. o verbale di ispezione della Commissione di vigilanza competente);
- copia dei **giustificativi di spesa** delle spese sostenute (fatture elettroniche, parcelle, altra documentazione fiscalmente equivalente), emesse dal fornitore della prestazione o del bene/servizio che riportino chiaramente la prestazione o il bene/servizio acquisito;
- copia dei **giustificativi di pagamento**, definitivi, delle spese sostenute (ricevute di bonifico con stato "pagato" o "eseguito" riportanti codice CRO o TRN, estratti conto, ecc.) attestanti il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario;

Nell'apposita sezione di "Bandi e Servizi" verrà resa disponibile la **modulistica** necessaria per la partecipazione al presente bando.

Dai giustificativi di spesa dovrà risultare chiaramente:

- l'oggetto della prestazione o fornitura;
- l'importo;
- la coerenza delle spese con le finalità del presente bando.

Non sono ammessi:

- i pagamenti effettuati in contanti o altri pagamenti non tracciabili o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra soggetto beneficiario e fornitore;
- la fornitura di beni da parte di imprese controllate o collegate all'impresa beneficiaria, aventi amministratori e legali rappresentanti in comune o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;

³ Alla luce dell'ammissibilità sul presente bando di spese di natura corrente e di spese in conto capitale, in tale dichiarazione il soggetto beneficiario potrà indicare, specificandone i relativi importi, la quota di contributo soggetta e quella non soggetta alla ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Non va applicata la ritenuta, tra gli altri casi, qualora il contributo sia finalizzato alla prestazione di servizi o all'acquisto di beni strumentali.

- spese di viaggio, vitto e alloggio;
- spese generali;
- spese non ad uso esclusivo dell'attività dell'impresa e/o non strettamente riconducibili all'attività di impresa;
- spese per l'acquisto di beni usati;
- imposte e tasse, fatto salvo quanto sopra riportato in materia di detraibilità IVA.

Il rappresentante legale di ciascuno dei soggetti richiedenti rilascerà una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo A.2 "Soggetti beneficiari". La domanda includerà le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del DPR 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto A.2 "Soggetti beneficiari", nonché di essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**.

La sottoscrizione della domanda e della relativa modulistica potrà essere effettuata, oltre che dal legale rappresentante dell'impresa, anche da altro soggetto con potere di firma (amministratore, procuratore ecc.), **purché tale potere di firma risulti presso il Registro delle Imprese**.

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di agevolazione presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi al soggetto richiedente che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

Imposta di bollo

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo.

(Art 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID).

Art 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

Firma elettronica

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

L'assegnazione del contributo avverrà mediante **procedura "a sportello" a rendicontazione**, secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione.

Le domande saranno oggetto prima di verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità (formali e soggettivi) e poi di una valutazione tecnica degli interventi realizzati.

L'apertura dello sportello per la presentazione delle domande e della rendicontazione è prevista dal **10 settembre 2024 al 7 novembre 2024**.

In caso di ammissione, i soggetti beneficiari si dovranno impegnare, nell'ambito dei prodotti e della comunicazione relativi al progetto, a valorizzare l'immagine di Regione Lombardia applicando le indicazioni generali contenute nel Brand book di cui alla DGR 7710/2018, secondo le indicazioni di dettaglio da definire nel bando attuativo del presente provvedimento.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

L'istruttoria delle domande prevede una fase di ammissibilità formale ed una fase di ammissibilità tecnica.

L'istruttoria delle domande si concluderà **entro il 31 dicembre 2024**.

La **verifica di ammissibilità formale** sarà effettuata a cura della competente Unità Organizzativa della Giunta regionale della Lombardia.

La verifica di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti:

- rispetto dei termini e delle modalità per la presentazione della domanda;
- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal presente Bando;
- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal presente Bando;

Le domande delle imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità formale saranno oggetto di una **verifica di ammissibilità tecnica**, a cura di un apposito Nucleo di Valutazione, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERI QUALITATIVI DEGLI INTERVENTI REALIZZATI	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
1. coerenza con le finalità della misura e varietà degli interventi realizzati	0 – 25
2. chiarezza e livello di dettaglio della descrizione degli interventi realizzati	0 – 25
Totale	0 – 50

Le imprese richiedenti riceveranno una valutazione con un punteggio da 0 a 50.

Le imprese che abbiano ottenuto una valutazione **non inferiore a 20 punti** saranno ammesse a contributo in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda e dando priorità a quelle che non abbiano già ricevuto un contributo a valere sull'edizione del 2022 del "Bando di sostegno alle imprese di intrattenimento da ballo".

L'attribuzione del punteggio è finalizzata esclusivamente alla verifica di ammissibilità tecnica delle domande e non costituisce titolo di preferenza in graduatoria.

Il valore del contributo concesso sarà calcolato in base all'ammontare delle spese ammissibili presentate.

Al termine delle fasi istruttoria formale e tecnica, sarà approvato l'elenco delle imprese ammesse al contributo e delle imprese finanziabili nei limiti della dotazione finanziaria.

Per le autocertificazioni e gli atti sostitutivi di notorietà relativi al punto A.2 del bando, sono effettuati controlli a campione.

È facoltà dei soggetti preposti all'istruttoria richiedere tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della domanda, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni comporta la decadenza della domanda di contributo.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere, tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo indicato in domanda, ulteriore documentazione o chiarimenti ad integrazione del progetto presentato.

C.3.b Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Il Responsabile del Procedimento, con proprio decreto provvederà **entro il 31 dicembre 2024** all'approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate e alla concessione delle relative agevolazioni ai soggetti beneficiari, fino ad esaurimento delle risorse.

Dell'esito della valutazione sarà data comunicazione a tutti i soggetti richiedenti tramite Posta Elettronica Certificata.

Il decreto di approvazione della graduatoria sarà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale www.bandi.regione.lombardia.it.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

L'erogazione delle agevolazioni sarà disposta da Regione Lombardia, in una unica soluzione, **contestualmente all'approvazione degli esiti istruttori e alla concessione delle stesse** a seguito di verifica della regolarità contributiva.

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza dall'agevolazione:

- al rispetto delle disposizioni del presente bando;
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente bando e dalle richieste di Regione Lombardia ad esso conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- a conservare, per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di erogazione dell'agevolazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa, in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il presente bando;
- a non cedere o distrarre i beni oggetto del contributo nei 5 anni successivi alla data di erogazione del contributo.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

In caso di rinuncia all'agevolazione, il soggetto proponente dovrà darne comunicazione, con indicazione delle motivazioni, tramite PEC all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

L'agevolazione sarà soggetta a decadenza, totale o parziale, qualora:

- le dichiarazioni rese e sottoscritte risultino false;
- sia accertata l'insussistenza o il venir meno, prima dell'erogazione dell'agevolazione, dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo A.2 "Soggetti beneficiari";
- non siano rispettati i tempi e le modalità poste da Regione per l'adempimento degli obblighi imposti dal presente bando a carico dei soggetti beneficiari;
- i beni oggetto del contributo siano oggetto di cessione, alienazione o distrazione nei 5 anni successivi alla data di concessione del contributo.

Qualora venga dichiarata la decadenza del soggetto beneficiario dal diritto all'agevolazione successivamente al pagamento della stessa, il soggetto beneficiario è tenuto alla **restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali dovuti e delle eventuali sanzioni applicabili**.

D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede dei soggetti beneficiari sui progetti e sulle spese oggetto di intervento.

Tali controlli, svolti da funzionari di Regione Lombardia, sono finalizzati a verificare:

- l'effettiva sussistenza dei beni oggetto dell'intervento;
- il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario;
- la sussistenza e la regolarità della documentazione amministrativa e contabile richiesta dal bando (fatture, contratti, ecc.).

I soggetti beneficiari si impegnano a conservare, **per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di erogazione dell'agevolazione**, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa, in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il presente bando.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati all'intervento di cui al presente bando, l'indicatore individuato è il seguente:

Interventi attivati (numero in valore assoluto)

Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di adesione che di rendicontazione.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Programmazione Comunitaria, Commercio e Raccordo con la DG URI della Direzione Generale Sviluppo Economico, Roberto Lambicchi.

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali Allegato C.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e su "Bandi e Servizi" (www.bandi.regione.lombardia.it).

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a:

Daniela Piffaretti
Telefono: 02/67653863
Email: daniela_piffaretti@regione.lombardia.it

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare l'Assistenza Tecnica, da lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00:

- tramite telefono al numero verde 800.131.151;
- tramite posta elettronica all'indirizzo bandi@regione.lombardia.it.

Scheda informativa

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata:

TITOLO	Bando di sostegno alle imprese di intrattenimento da ballo 2024*
DI COSA SI TRATTA	Promuovere interventi a favore delle imprese di intrattenimento da ballo diretti a sostenere il rinnovo e la ristrutturazione degli arredi, degli impianti e dei dispositivi tecnologici presenti nei locali, rafforzare le condizioni di sicurezza, conseguire l'efficientamento energetico e ridurre l'inquinamento acustico.
TIPOLOGIA	Agevolazione a fondo perduto.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Le imprese di intrattenimento da ballo come definite dall'art. 2, lett. b) della l.r. 19 aprile 2022 n. 7.
RISORSE DISPONIBILI	€ 600.000,00 di cui: • € 300.000,00 per spese di parte corrente • € 300.000,00 per spese in conto capitale.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Agevolazione a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di € 25.000,00.
DATA DI APERTURA	10 settembre 2024 , ore 10:00
DATA DI CHIUSURA	7 novembre 2024 , ore 10:00
COME PARTECIPARE	Domande tramite sistema informativo " Bandi e Servizi " all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it . Documenti da allegare: • domanda di partecipazione, generata automaticamente dal sistema informativo, sottoscritta, con firma elettronica, dal legale rappresentante del soggetto proponente, comprensiva della descrizione sintetica degli interventi realizzati e del riepilogo delle spese sostenute; • dichiarazione de minimis, (secondo facsimile); • dichiarazione assoggettabilità ritenuta 4% IRES e detraibilità IVA (secondo il facsimile); • copia della licenza di pubblico spettacolo del locale da ballo e, qualora, tale licenza non dovesse riportare la capienza massima consentita al locale, altra documentazione che la riporti; • copia dei giustificativi di spesa delle spese sostenute; • copia dei giustificativi di pagamento, definitivi, delle spese sostenute.

	Ciascuna domanda può essere relativa ad un solo locale da ballo e per ciascun locale da ballo può essere presentata una sola domanda e per progetti destinati a un locale da ballo che non sia stato già oggetto di intervento e per il quale non sia stato concesso il contributo a valere sull'edizione del 2023 del "Bando di sostegno alle imprese di intrattenimento da ballo" presentate da imprese di intrattenimento da ballo come definite dall'art. 2 della l.r. 19 aprile 2022 n. 7, Le imprese che gestiscano più locali da ballo in possesso dei requisiti di cui al paragrafo "Soggetti beneficiari" possono presentare più domande, ciascuna relativa ad un solo locale da ballo. Qualora le imprese richiedenti presentino domanda per più locali da ballo, sarà inizialmente finanziata la prima domanda presentata in ordine cronologico. Laddove dovessero risultare risorse residue non assegnate, si provvederà a finanziare le ulteriori domande presentate.
PROCEDURA DI SELEZIONE	L'assegnazione del contributo avverrà mediante procedura "a sportello" secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione. Le domande saranno oggetto prima di verifica di ammissibilità formale e poi di verifica di ammissibilità tecnica degli interventi realizzati. L'istruttoria di ammissibilità e la concessione delle agevolazioni si concluderanno entro il 31 dicembre 2024.
INFORMAZIONI E CONTATTI	Per informazioni e segnalazioni relative al bando: Daniela Piffaretti Telefono: 02/67653863 Email: daniela_piffaretti@regione.lombardia.it Per assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma Bandi e Servizi: bandi@regione.lombardia.it o numero verde 800.131.151, dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

* La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta a: Direzione Generale Sviluppo Economico, Unità Organizzativa Programmazione Comunitaria, Commercio e Raccordo con la DG URI, piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, PEC sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a 16,00 euro ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.9 Riepilogo date e termini temporali

10 settembre 2024, ore 10:00	Apertura termini di presentazione delle domande
7 novembre 2024, ore 10:00	Chiusura termini di presentazione delle domande
Entro il 31/12/2024	Approvazione esiti istruttori, concessione ed erogazione delle agevolazioni
Entro 45 giorni dalla data di concessione	Erogazione delle agevolazioni nei casi di verifiche antimafia e contributive ancora in corso

ALLEGATI

ALLEGATO A – Dichiarazione de minimis

“BANDO DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI INTRATTENIMENTO DA BALLO 2024”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 47 DEL DPR N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000
MODULO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS»

Il richiedente:

SEZIONE 1 – Anagrafica impresa richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

Il sottoscritto in qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa/altra persona munita di idonea procura**:

SEZIONE 2 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare/ legale rappresentante dell'impresa ⁴ / altra persona munita di idonea procura	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In relazione a quanto previsto dal Bando “Sostegno alle imprese di intrattenimento da ballo 2024”, per la concessione di aiuti «*de minimis*» di cui al Regolamento (UE) n. 2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L del 15 Dicembre 2023), nel rispetto di quanto previsto nel predetto Regolamento **ed esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento** per la definizione del perimetro di impresa unica; **le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio.**

⁴ Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

☐ Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

1. esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
e/o
2. controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

☐ Che l'Impresa non ha alcuna delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto sì cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

Sezione B - Rispetto del massimale

☐ Che l'impresa richiedente **NON HA RICEVUTO** nell'arco di tre anni precedenti aiuti «de minimis»;

☐ Che l'impresa richiedente **HA RICEVUTO** nell'arco di tre anni precedenti aiuti «de minimis»;

(Aggiungere righe se necessario)

	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE de minimis ⁵	Importo dell'aiuto de minimis ⁶	
					Concesso	Effettivo ⁷
1						
2						
3						
TOTALE						

Sezione C – Settori in cui opera l'impresa richiedente

- ☐ Che l'impresa richiedente opera solo nei settori economici ammissibili all'agevolazione;
- ☐ Che l'impresa richiedente opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.

Sezione D – Condizioni di cumulo

- ☐ Che in riferimento **agli stessi «costi ammissibili»**, l'impresa richiedente **NON ha beneficiato** di altri aiuti di Stato;
- ☐ Che in riferimento **agli stessi «costi ammissibili»**, l'impresa richiedente **HA beneficiato** dei seguenti aiuti di Stato:

(Aggiungere righe se necessario)

n	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE ⁸	Intensità di aiuto ⁹		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Ammissibile	Applicata	
1							
2							
TOTALE							

⁵ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 2831/2023 e s.m.i..

⁶ Indicare l'importo in valore nominale se l'agevolazione è stata concessa sotto forma di contributo a fondo perduto, altrimenti indicare l'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

⁷ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.

⁸ Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 651/2014 e s.m.i.) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

⁹ Indicare l'importo in valore nominale se l'agevolazione è stata concessa sotto forma di contributo a fondo perduto, altrimenti indicare l'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

Disclaimer generale/Punto di Attenzione

Con riferimento ad eventuali operazioni societarie di cessione di ramo d'azienda /scissione/acquisizione che abbiano comportato una diversa assegnazione ad altre imprese di precedenti contributi in de minimis o altri aiuti per medesimi costi ammissibili, l'impresa richiedente deve evidenziare all'Amministrazione regionale eventuali disallineamenti tra quanto risulta in RNA e quanto risulta dagli accordi intercorsi tra imprese oggetto dell'operazione societaria, in quanto RNA potrebbe non avere le medesime informazioni in tempo reale. In caso di mancate segnalazioni, quindi, l'Amministrazione regionale non potrà che ritenere certificante quanto deriva dalle visure ufficiali di RNA e procedere conseguentemente con le istruttorie.

Con riferimento ad eventuali aiuti fiscali statali richiesti dall'impresa beneficiaria e dalle imprese del suo perimetro di impresa unica nelle precedenti annualità fiscali, ma ancora non registrate in RNA da parte dell'Amministrazione centrale competente, l'Amministrazione regionale non può tenerne conto in quanto formalmente non concessi; si invitano i beneficiari a valutare l'eventuale impatto sui propri rispettivi plafond de minimis, al fine di prevenire eventuali conseguenze giuridiche in ambito fiscale, non imputabili all'Amministrazione regionale concedente.

_____, li ____/____/____

In fede

(Il titolare/legale rappresentante
dell'impresa/ altra persona munita
di idonea procura)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

L'impresa richiedente candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*», è tenuta a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. – che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'arco di tre anni precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre anni suddetti, non superi i massimali stabiliti dal Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «*de minimis*» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dal richiedente, ma anche da tutte le imprese a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese, tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'“impresa unica”, salvo quando tale persona fisica non svolga essa stessa attività economica.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2831/2023/UE e s.m.i.

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» tutte le imprese* fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto. In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in

ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del Regolamento n. 2831/2023/UE e s.m.i. dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: quali agevolazioni indicare? I casi sono disciplinati all'art.3 par 8 e 9 del Reg. UE)2023/2831 che citano:

8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superano il massimale di cui al paragrafo 2, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Pertanto, nel caso in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art. 3(8) del Reg 2023/2831/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati. Nel caso in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art. 3(9) del Reg (UE)2023/2831) l'importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Sezione C: Campo di applicazione

Se il richiedente opera sia in settori ammissibili all'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere va garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis".

Da Regolamento n. 2831/2023/UE (articolo 1, par.1) e s.m.i., sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

(a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

(b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;

(c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

(d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:

(1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

(2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

(e) aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

(f) aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Considerato che il Bando “Sostegno alle imprese di intrattenimento da ballo 2024” prevede che le **Agevolazioni siano cumulabili** con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, e considerato che in attuazione della circolare del Dipartimento R.G.S. n. 21 del 14/10/2021 e n. 33 del 31/12/2021 con riferimento all’art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/241, deve essere garantito il rispetto del divieto del doppio finanziamento (pertanto la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo, non superando pertanto il 100% del costo dell’investimento), **il richiedente dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l’intensità d’aiuto e l’importo imputato alla voce di costo o all’intero progetto finanziato in valore assoluto.

ALLEGATO B – Dichiarazione ritenuta 4% e detraibilità I.V.A.**DICHIARAZIONE ASSOGGETTABILITA' RITENUTA 4% IRPEF/IRES E DETRAIBILITA' IVA SUI CONTRIBUTI CONCESSI DALLA REGIONE LOMBARDIA**

Il/La Sottoscritto/a _____

in qualità di (legale rappresentante, titolare ecc.) _____

della ditta/società/ente _____
(denominazione come da certificato di iscrizione al registro delle imprese o da atto costitutivo/statuto)sede legale _____
(via, numero civico, cap, comune, provincia)

Codice Fiscale/Partita IVA _____

ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973 sul

contributo di € _____ concesso per _____

consapevole del fatto che in caso di mendaci dichiarazioni verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R.

D I C H I A R A

- ☐ che il contributo **non è assoggettabile** alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973 in quanto:
- ☐ è destinato a finanziare l'acquisto di beni strumentali
 - ☐ il beneficiario è Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – ONLUS (art. 16 del D. Lgs. 460/1997)
 - ☐ il beneficiario è Ente non commerciale ed il contributo è destinato a finanziare l'espletamento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini primari dell'Ente
 - ☐ il beneficiario è Ente non commerciale, che può svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ma il contributo suddetto non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa e non produce reddito di natura commerciale

- ☐ _____
(indicare altre motivazioni o riferimenti normativi che dispongono la non applicazione della ritenuta)
- ☐ che il contributo è **assoggettabile** alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973 in quanto:
- ☐ il beneficiario è Ditta Individuale / Società / Ente Commerciale
(cancellare le voci che non interessano)
- ☐ il beneficiario è Ente non commerciale, ma il contributo è erogato per lo svolgimento di attività collaterali a quelle istituzionali aventi carattere di commercialità
- ☐ _____
(indicare altre motivazioni o riferimenti normativi che dispongono l'applicazione della ritenuta)

DICHIARA

inoltre, che l'imposta sul valore aggiunto, relativa alla documentazione di spesa è:

- ☐ interamente detraibile (artt. 19, 1° comma e art. 19 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)
- ☐ parzialmente detraibile nella percentuale del _____ % (art. 19, 3° comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)
- ☐ non detraibile perché riguardante attività non rientranti nella fattispecie di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
- ☐ non detraibile perché riguardante attività commerciale rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 36/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione, ivi comprese, in particolare, quelle previste dall'art. 149 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (perdita della qualifica di ente non commerciale).

Luogo e data

Firma e timbro

Allegare copia carta di identità o documento equipollente se la dichiarazione non viene sottoscritta con firma digitale.

INFORMATIVA per il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS 30.06.2003 n. 196 (PRIVACY): i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ALLEGATO C – Informativa sul trattamento dei dati personali



INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

RELATIVO AL “BANDO DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI INTRATTENIMENTO DA BALLO 2024”

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati al fine di svolgere le procedure amministrative relative all'istruttoria, alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni previste dal “Bando di sostegno alle imprese di intrattenimento da ballo 2024”	Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare ai sensi dell'art. 6 (1) lett. e) del GDPR, nonché dell'art. 2-ter del Codice Privacy, come previsto dalla Legge Regionale 19 aprile 2022 n. 7 “Interventi per la valorizzazione delle imprese di intrattenimento da ballo e istituzione del riconoscimento Locale da Ballo Storico”, art. 4.	Dati comuni: dati anagrafici (nome cognome, codice fiscale) di titolari di ditte individuali

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati quali: Enti previdenziali.

I Suoi dati personali saranno oggetto di pubblicazione in base agli obblighi vigenti cui è soggetta la PA (RNA) e non saranno divulgati.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato Aria SpA, Responsabile del trattamento in qualità di soggetto fornitore del sistema informatico per la presentazione delle domande.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per 10 anni a decorrere dall'anno successivo all'anno di erogazione dell'agevolazione, sulla base dell'obbligo di conservazione, imposto ai soggetti beneficiari dal "Bando di sostegno alle imprese di intrattenimento da ballo 2024", di tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa, in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite tale bando, come indicato al punto D.1.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: Regione Lombardia, piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Sviluppo Economico, U.O. Programmazione Comunitaria, Commercio e Raccordo con la DG URI.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 09/07/2024